

Codece appalti. Al seminario di Bankitalia la stima dell'ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture in seguito al Dpcm attuativo della riforma

Resteranno «solo» 6mila stazioni appaltanti

Mauro Salerno
ROMA

Da 32mila (scuole escluse) a 6mila. È un bel taglio, ma non così drastico come si immaginava un anno fa, al momento dell'approvazione della legge delega per la riforma degli appalti, quando Parlamento e Governo si erano dati l'obiettivo di ridurre a poche centinaia il numero degli enti pubblici abilitati a mettere in gara contratti per lavori, servizi e forniture. La stima riguarda il numero delle Pa che dovrebbero incontrare i requisiti di organico e curriculum stabiliti dal ministero delle Infrastrutture nella bozza di Dpcm sulla qualificazione delle stazioni appaltanti inviata alla Presidenza del Consiglio per il via libera finale. Il decreto prevede che le stazioni appaltanti possano qualificarsi a gestire le gare per quattro fasce di importo di lavori, beni e servizi, anche in base alla dotazione di personale interno con i giusti requisiti (competenze tecniche, giuridiche o economiche). «Abbiamo definito i requisiti prendendo come benchmark le amministrazioni qualificate di diritto in base al nuovo codice appalti - ha detto Antonella Nicotra, dirigen-

te dell'ufficio legislativo del Mit, durante un seminario di Bankitalia sugli appalti pubblici - incrociando i parametri del decreto con i dati sulle amministrazioni in possesso dell'Anac abbiamo verificato che sono circa 6mila le stazioni appaltanti che potrebbero qualificarsi». Ad allargare un po' le maglie pensa anche il decreto correttivo di riforma del codice che estende da tre a cinque anni il periodo che l'Anticorruzione dovrà prendere in considerazione al momento di contare il numero delle gare dichiarate nel curriculum dalle Pa che chiederanno

l'iscrizione all'albo.

Sul decreto correttivo - all'esame di Parlamento, Consiglio di Stato e Regioni, prima del secondo passaggio a Palazzo Chigi - sono arrivate ieri le valutazioni «in chiaroscuro» del presidente dell'Anac Raffaele Cantone, in audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato. Dopo aver premesso di considerare «un errore» la scelta di intervenire su una riforma «attuata in piccolissima parte» a solo un anno di distanza dall'entrata in vigore, Cantone ha passato in rassegna quasi uno per uno i 121 articoli del decreto evidenziando le novità positive, sof-


fermandosi soprattutto sui punti critici. Tra questi la scelta di rivedere la separazione netta tra progettazione e lavori con una serie di deroghe «che oggettivamente reintroducono l'appalto integrato» nel codice. L'ex magistrato ha poi espresso «perplexità» sulla scelta di ridurre al minimo la verifica dei requisiti sulle imprese aggiudicatrici dei micro-appalti sotto 40mila euro. «Se ho letto bene la norma restano fuori anche i precedenti penali ostativi alla firma dei contratti pubblici. L'importo di 40mila euro può sembrare basso - è l'obiezione sollevata da Cantone -, ma frazionando gli incarichi c'è il rischio forte di fenomeni di infiltrazione criminale». Cantone si è poi detto «molto preoccupato» dalla norma che ridefinisce su base regionale l'albo dei commissari di gara esterni alle Pa. «Forse sono condizionato dalla lettura dell'ordinanza cautelare dell'inchiesta sugli appalti della procura di Napoli - ha commentato -. Ma credo che bisogna garantire il massimo dell'indipendenza delle commissioni evitando ogni rischio di "pilotaggio" delle nomine». Il numero uno dell'Anac ha poi segnalato alle commissioni «il grande ampliamento delle possibilità di subappalto» previsto con

il correttivo, «con un'impostazione molto cambiata rispetto a quella approvata con il codice». Mentre una bocciatura secca è arrivata rispetto a due delle principali modifiche introdotte sul terreno delle concessioni. La prima riguarda l'innalzamento da 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle iniziative di partenariato pubblico-privato. «È una scelta politica - ha rilevato Cantone -. Ma così il contributo pubblico diventa molto rilevante rispetto a una norma che aveva un forte carattere di "moralizzazione"». Il secondo punto riguarda l'estensione alle manutenzioni dei lavori che i concessionari - in primis le autostrade - potranno gestire in house, senza gara. «Per noi è la norma più problematica - ha aggiunto -. Anche dal punto di vista dei controlli da parte nostra, visto che ora si diluisce su 5 anni il periodo di riferimento per le verifiche sul rispetto dei parametri di legge». Valutazioni positive, invece, sul rating di impresa volontario e sulle semplificazioni per la qualificazione delle imprese, insieme alla richiesta di paletti temporali più rigidi per l'applicazione delle nuove norme (più severe) per gli arbitrati.

CON PROIEZIONI ENLARGATE

CANTONE

Il presidente Anac in audizione sul Correttivo appalti: evidenziati molti punti critici, valutazione «in chiaroscuro» del decreto



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiuso

30 Mar 2017

Correttivo/1. Cantone contro le deroghe sull'appalto integrato, dubbi su microcontratti e lavori in house

Mauro Salerno

Più di una valutazione positiva, ma anche tante «perplexità» e rilievi critici. È arrivato ieri, con l'audizione di fronte alle Commissioni riunite di Camera e Senato, l'atteso giudizio del presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone sul decreto correttivo del nuovo codice appalti. L'incontro con i parlamentari non ha deluso le attese. Dopo aver premesso di considerare «un errore» la scelta di intervenire su una riforma «attuata in piccolissima parte» a solo un anno di distanza dall'entrata in vigore, Cantone ha passato in rassegna quasi uno per uno i 121 articoli del decreto evidenziando le novità positive, ma soffermandosi soprattutto sui punti critici. Tra questi anche la scelta di intervenire in modo massiccio sull'impianto della riforma «tanto che non è chiaro se si tratta di un Correttivo o di un secondo codice». Il risultato è una valutazione «in chiaroscuro», secondo la definizione data dallo stesso ex magistrato.

Torna l'appalto integrato

Tra le modifiche rubricate sotto la voce «perplexità» al primo punto figura la scelta di rivedere la separazione netta tra progettazione e lavori con una serie di deroghe «che - ha detto Cantone - oggettivamente reintroducono l'appalto integrato» nel codice. Tra le obiezioni la scelta di attribuire al Mit il compito di definire per decreto una formula di progettazione semplificata per le manutenzioni. «Una delega amplissima - ha detto Cantone - che espone a rischi anche perché sappiamo che sotto la voce manutenzione straordinaria può rientrare un'ampia gamma di interventi».

Sempre sul fronte dell'appalto integrato arriva una richiesta relativa alla misura che consente alle Pa di affidare con l'appalto integrato - per 18 mesi dopo il Correttivo - i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016. «Bisogna evitare che si tratti di una "proroga a vita" - ha detto Cantone - e stabilire con precisione da quale atto pubblico si deve poter verificare che l'approvazione del progetto definitivo è intervenuta prima di quella data».

Infiltrazioni nei micro-appalti

L'ex magistrato ha poi espresso «perplexità» sulla scelta di ridurre al minimo la verifica dei requisiti sulle imprese aggiudicatrici dei micro-appalti sotto 40mila euro. «Se ho letto bene la norma restano fuori anche i precedenti penali ostativi alla firma dei contratti pubblici. L'importo di 40mila euro può sembrare basso - è l'obiezione sollevata da Cantone -, ma frazionando gli incarichi (e quanti appalti da 39.900 euro vediamo ogni giorno?) c'è il rischio forte di fenomeni di infiltrazione criminale».

Commissari di gara: no albo regionale

Cantone si è poi detto «molto preoccupato» dalla norma che ridefinisce su base regionale l'albo

dei commissari di gara esterni alle Pa. «Forse sono condizionato dalla lettura dell'ordinanza cautelare dell'inchiesta sugli appalti della procura di Napoli - ha commentato -. Ma credo che bisogna garantire il massimo dell'indipendenza delle commissioni evitando ogni rischio di "pilotaggio" delle nomine». Per lo stesso motivo ha anche valutato come fondamentale la norma che introduce l'obbligo di nominare tra gli esperti esterni almeno il presidente nelle gare oltre al milione.

Rischio blocco dal Durc per congruità

Dubbi anche sulla novità del Durc per congruità. Vale a dire il documento attraverso il quale gli enti previdenziali dovrebbero attestare che la manodopera impiegata in ciascun appalto è proporzionata alle dimensioni dell'intervento. In questo caso Cantone ha evidenziato i possibili contraccolpi negativi per il mercato. «Mi chiedo se gli enti coinvolti hanno le dotazioni per eseguire in concreto valutazioni simili - ha detto -. Con questa norma, corretta in linea di principio, si rischia di bloccare il sistema dei lavori pubblici, appesantendo e rallentando molto le procedure».

Ampliato il subappalto, Terna «teorica»

Il numero uno dell'Anac ha poi segnalato alle commissioni «il grande ampliamento delle possibilità di subappalto» previsto con il correttivo, «con un'impostazione molto cambiata rispetto a quella approvata con il codice». Cantone si è anche soffermato sulla modifica che rende facoltativa la richiesta di una terna di subappaltatori con l'offerta. «In questo modo la terna diventa sostanzialmente teorica - ha specificato - Mi chiedo quale sia la stazione appaltante che avrà interesse a fare una richiesta simile».

Varianti: no a risposta in 30 giorni

«Assolutamente inapplicabile». Così Cantone ha bollato la norma che impone all'Anac di rispondere in 30 giorni alla richiesta di parere sulle varianti. Facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. «Dico da subito che saremo in grado di rispondere solo in pochissimi casi in 30 giorni, anche perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza approfondita del progetto». Il rischio è che «il nostro silenzio venga scambiato per un parere positivo».

Ppp e lavori in house dei concessionari

Una bocciatura secca è arrivata anche rispetto a due delle principali modifiche introdotte sul terreno delle concessioni. La prima riguarda l'innalzamento da 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle iniziative di partenariato pubblico-privato. «È una scelta politica - ha rilevato Cantone -. Ma così il contributo pubblico diventa molto rilevante rispetto a una norma che aveva un forte carattere di "moralizzazione"».

Il secondo punto riguarda l'estensione alle manutenzioni dei lavori che i concessionari - in primis le autostrade - potranno gestire in house, senza gara. «Per noi è la norma più problematica - ha aggiunto -. Anche dal punto di vista dei controlli da parte nostra, visto che ora si diluisce su 5 anni il periodo di riferimento per le verifiche sul rispetto dei parametri di legge».

Ok semplificazioni, stretta su arbitrati

Valutazioni positive, invece, sul rating di impresa volontario e sulle semplificazioni per la qualificazione delle imprese, insieme alla richiesta di paletti temporali più rigidi per l'applicazione delle nuove norme (più severe) per gli arbitrati. «Il codice ha imposto parametri molto più stringenti anche sui compensi». Ma, come ha evidenziato Cantone, ci sono pronunce dei Tribunali che limitano l'applicazione di queste norme «agli appalti banditi dopo l'entrata in vigore del codice il che vuol dire che tale disposizione si inizierà ad applicare tra più di dieci anni. Bisognerebbe invece precisare che le novità si applicano a tutti gli arbitrati promossi dopo l'entrata in vigore del codice, anche se relativi ad appalti banditi prima».

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stando

Chinetti

30 Mar 2017

Correttivo/2. Dalle Regioni la richiesta di raddoppiare (da 1 a 2 milioni) il tetto per il massimo ribasso

Giuseppe Latour

Elevare la soglia del massimo ribasso da uno a due milioni di euro. Riorganizzare e semplificare tutta la materia delle comunicazioni delle pubbliche amministrazioni. Tutelare maggiormente l'accesso delle imprese del territorio ai piccoli bandi. Sono queste tre integrazioni chiave che verranno fuori dalla Conferenza unificata di oggi per la modifica del decreto correttivo al Codice appalti.

Ieri, infatti, si è riunito il tavolo tecnico, che ha definito un primo pacchetto di modifiche da inserire nel parere affidato all'Unificata. Oggi sarà la volta del tavolo politico, che porterà probabilmente qualche ulteriore integrazione. Delle novità del tavolo tecnico parla Pierdanilo Melandro degli Affari giuridici di Itaca, l'Istituto delle Regioni che si occupa proprio della materia degli appalti. Le proposte emendative "sono state articolate in due livelli che esprimono un diverso grado di necessità". In testa, ci sarà un pacchetto di modifiche considerate prioritarie che "sono collegate a talune tematiche generali che le Regioni ritengono fondamentali al fine di ottenere una semplificazione sistemica del mercato dei contratti pubblici".

Nel pacchetto di modifiche più importanti entrerà la richiesta di rivedere le soglie per utilizzare il criterio del prezzo più basso: "Si propone - spiega Melandro - di elevare a due milioni di euro la soglia sotto la quale è possibile utilizzare questo criterio". Il massimo ribasso, quindi, dovrebbe ampliare il suo raggio d'azione, per evitare i problemi di costruzione dei bandi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Un secondo emendamento riguarda gli affidamenti sottosoglia. Andranno semplificati e andrà prevista "la partecipazione delle imprese del territorio nelle procedure negoziate non aventi carattere transfrontaliero, anche al fine di dare adeguate risposte alle richieste di un tessuto imprenditoriale in costante decrescita".

Un punto molto importante riguarderà il tema delle comunicazioni, della programmazione e delle trasparenza. Dice Melandro: "Gli emendamenti esplicitano un'esigenza di riordino complessivo che renda coerenti fra loro le diverse fonti normative (Dlgs 33/2013 e Dlgs 50/2016), prevedendo i principi di univocità dell'invio dell'informazione e dell'unicità del luogo di pubblicazione, nonché le modalità con le quali, nel rispetto di tali principi, i sistemi informativi e di monitoraggio, le banche dati e le piattaforme di negoziazione, sono rese interoperabili fra loro". In sostanza, dopo che negli anni una serie di interventi normativi si sono accavallati, bisogna intervenire per semplificare il sistema.

Infine, un passaggio riguarderà lo scorporo del costo della manodopera nei contratti pubblici: "Nel condividere il principio di tutela del costo del lavoro, con gli emendamenti proposti si suggerisce una nuova formulazione che contemperì le esigenze di tutela sociale con quelle di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione".

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stamoa

Chiudi

30 Mar 2017

Terremoto, da oggi parte la ricostruzione privata. Dal progettista alla banca, dall'impresa al cantiere: si fa così

Massimo Frontera

È una data da segnare quella del 30 marzo. Perché da oggi, infatti, la procedura per la riparazione e ricostruzione degli interventi privati - principalmente abitazioni e siti produttivi e per l'impresa - si mette in moto. E i primi a doversi muovere sono i professionisti incaricati dai singoli proprietari privati degli immobili danneggiati, residenziali o non residenziali.

Il colpo dello start è arrivato dalla struttura guidata dal Commissario alla ricostruzione Vasco Errani, che con un comunicato diffuso ieri avvisa che «le richieste di contributo possono essere compilate dai professionisti abilitati e dotati di strumento per la firma digitale tramite la piattaforma Mude da subito e depositate a partire da domani 30 marzo 2017».

A spiegare meglio il senso della novità - importante - per le popolazioni interessate - è **Alfredo Bertelli**, il tecnico più alto in grado nella struttura commissariale (peraltro già commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna, succeduto a Vasco Errani). Prima però servono due avvertenze. La prima avvertenza è che tutta la procedura riguarda: i danni lievi ad abitazioni e strutture non residenziali; e i danni gravi alle strutture non residenziali.

L'ordinanza che disciplina i danni gravi alle abitazioni - quella più attesa - sarà disponibile a breve, subito dopo il controllo ancora in corso da parte della Corte dei Conti.

La seconda avvertenza è che, per quanto riguarda i danni lievi, Bertelli riferisce che stanno per arrivare alcune modifiche alle ordinanze già emesse, con una prossima ordinanza commissariale.

Ricostruzione privata, la piattaforma Mude e le banche "operative"

La procedura per presentare progetti di ricostruzione privata è resa possibile, come spiega la struttura di Errani, da due novità. La prima consiste nella fine della fase di rodaggio della piattaforma telematica Mude. Si tratta della rete telematica messa in piedi dai tecnici della regione Piemonte e sulla quale già viaggiano tutte le pratiche di edilizia privata nella regione (La stessa piattaforma Mude è stata utilizzata per la ricostruzione in Emilia Romagna). La piattaforma mette in rete tutti i soggetti interessati: progettista, istituto di credito, impresa, collaudatore, ufficio speciale per la ricostruzione, oltre ai vari organi di controllo e vigilanza.

L'altra novità riguarda l'operatività delle banche, che sono poi il tassello fondamentale per il funzionamento della misura. L'Abi informa che sono finora 11 gli istituti di credito che hanno aderito alla convenzione Cdp-Abie che hanno di fatto messo a disposizione gli "sportelli" per gestire le richieste di finanziamento. Tra gli 11 istituti di credito finora operativi ci sono due big come Intesa e Unicredit, oltre a un primo plotone di Bcc. Ma ci sono altre banche che sottoscriveranno la Convenzione aggiungendosi al gruppo apripista. Si tratta di Banca Carige, Monti dei Paschi di Siena, Bnl-Bnp Paribas, Credito Valtellinese e Ubi Banca.

Tra iscritti e "quasi iscritti" ci sono dunque tutti i principali big del credito.

La procedura, passo per passo

«La procedura viene originata dal progettista, su incarico del proprietario che deve scegliere un professionista dall'apposito elenco unico che già conta circa 10mila iscrizioni», spiega Bertelli, ricordando anche che la struttura commissariale ha messo a disposizione due appositi vademecum rivolti principalmente ai progettisti e ai vari tecnici coinvolti. La procedura da seguire è illustrata nel dettaglio nel "Documento operativo sulla Istruttoria, Controlli e Pagamenti" mentre per la compilazione e l'utilizzo della piattaforma Mude sono illustrate nella "Breve guida alla conoscenza delle modalità operative essenziali per l'utilizzo del sistema e della relativa modulistica".

Per partire serve la scheda Aedes sulla valutazione del danno e descrittiva delle condizioni dell'immobile. Se il proprietario dispone solo della scheda Fast (semplificata) sarà il progettista a eseguire la scheda Aedes che dovrà essere da lui asseverata con perizia giurata. A questo punto il progettista esegue il vero e proprio progetto sulla cui base, con il consenso del proprietario, deve avvenire la gara informale tra almeno tre imprese interpellate. Anche se si tratta di una gara informale viene generato un codice Cup e Cig, per consentire poi il monitoraggio dell'appalto in tutte le sue fasi da parte degli organi di controllo e verifica, a cominciare dalla struttura Antimafia presso il ministero dell'interno guidata dal prefetto Francesco Paolo Tronca.

Al termine della gara sarà ancora il progettista a sancire l'aggiudicazione, motivando la scelta dell'impresa aggiudicataria.

A questo punto entra in scena l'Ufficio speciale della ricostruzione competente per territorio, che verifica la congruità dell'offerta e dei costi del progetto (sul quale peraltro si applica il prezzario unico interregionale già approvato dal commissario Errani nel dicembre scorso).

Dopo l'ok dell'ufficio speciale al contributo - eventualmente a seguito di integrazioni richieste al progettista - entra in scena la banca, precedentemente individuata dal proprietario-committente. Da questo momento in poi il rapporto diventa esclusivamente a tre: progettista (ora nel ruolo di direttore dei lavori), banca finanziatrice (che a sua volta attinge ai fondi statali) e impresa affidataria, che viene pagata a Sal (stato di avanzamento lavori) direttamente dalla banca.

In questo meccanismo, definito - in modo forse improprio di "credito di imposta" - il proprietario-committente non ha alcun ruolo. Lo Stato versa alla banca quello che la banca versa all'impresa e anche al progettista.

L'ultimo passaggio, al termine dei lavori, è quello del collaudo, che sarà ovviamente eseguito da un professionista diverso dal progettista/direttore dei lavori.

La carica dei 10mila progettisti: accedi all'elenco unico dei professionisti

Le imprese iscritte all'anagrafe antimafia: accedi alla lista

Lavoro. Il testo di conversione del Dl andrà in aula il 6 aprile - La Corte di cassazione deciderà sul referendum dopo l'entrata in vigore della legge

Voucher e appalti, Palazzo Chigi «blinda» il decreto

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci
ROMA

Si stringono i tempi alla Camera per la conversione in legge del Dl che cancella i voucher e ripristina la responsabilità solidale piena negli appalti: il testo andrà in Aula il 5 aprile per essere votato il 6, secondo il timing fissato ieri dalla conferenza dei capigruppo.

Il governo è sempre più deciso a blindare il testo, per evitare lo svolgimento dei due referendum proposti dalla Cgil in calendario il 28 maggio, e così si è stabilita un'accelerazione nell'iter parlamentare che nei piani dell'Esecutivo dovrà concludersi ben prima della scadenza del 16 maggio. Ieri la Corte di Cassazione ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione, in attesa della conversione in legge del decreto, ma il pronunciamento va fatto in tempo utile per dare modo ai comuni di sapere se dovranno o meno attrezzarsi allo svolgimento della consultazione popolare. Oggi pomeriggio in commissione Lavoro è fissato il termine per gli emendamenti, il voto in commissione si terrà entro il 4 aprile, «sono convinto che esistano le condizioni per il rispetto dei tempi», sostiene il presidente della commissione, Cesare Damiano (Pd).

Nel vertice che si è svolto ieri a palazzo Chigi, dalla commissione Lavoro è stato chiesto un intervento del governo, sotto forma di atti amministrativi (circolare interpretativa) su due questioni: la prima riguarda la disciplina valida nel periodo transitorio, visto che è stata abrogata tutta la normativa, compresa quella sulla comunicazione preventiva per la tracciabilità. Su questo punto, il governo ha ribadito la tesi che il ministero del Lavoro ha chiarito in un comunicato: ovvero che «resta in vigore» la normativa esistente prima del 17 marzo, anche durante tutto il periodo transitorio fino a fine anno (resta da capire se un comunicato stampa potrà reggere di fronte a un eventuale contenzioso giudiziario).

Il secondo tema riguarda la possibilità di continuare a utilizzare i

voucher per pagare la baby sitter (introdotta dalla legge Fornero e ri-finanziato fino alla fine del 2018). Il problema è che in base al decreto legge 25/2017 sono utilizzabili solo i voucher per cui è stata presentata la domanda prima del 17 marzo, che potranno essere spesi fino al 31 dicembre: chi ha presentato la domanda all'Inps dopo il 17 marzo può utilizzare il contributo solo per l'asilo nido, non si possono più presentare richieste per i voucher.

«Mi rendo conto che il cambiamento brusco ha creato disagio», spiega la relatrice Patrizia Maestri (Pd) - mail dato sulla stima del giro di affari del sommerso nel settore domestico pari a circa 8 miliardi di euro, evidenza come lo strumento voucher sia stato deficitario».

All'interno della maggioranza, Ap preme però per una rapida individuazione di strumenti alternativi ai buoni: «A breve presenteremo un disegno di legge - evi-

denza Sergio Pizzolante, capogruppo Ap in commissione Lavoro della Camera - Ci aspettiamo che sia incardinato al più presto. Chiediamo anche correttivi sugli appalti per non penalizzare eccessivamente le imprese». E al Senato, dove approderà il Dd di conversione, c'è da fare i conti con la proposta di legge su voucher e appalti presentata dal presidente della commissione Lavoro, Maurizio Sacconi (Ap)

Del resto, sugli appalti, il Dl del governo ha prodotto cambiamenti significativi alla normativa vigente: ha riportato le lancette indietro al 2003, cancellando sia la possibilità per un contratto collettivo nazionale di prevedere metodi e procedure di controllo della regolarità degli appalti (sostitutivi della responsabilità solidale), sia, soprattutto, il beneficio della preventiva escussione. La cancellazione dell'obbligo di chiamare in causa tutte le aziende coinvolte dal vincolo di solidarietà lede infatti le imprese corrette e, soprattutto, i committenti, con il rischio, concreto, «che si possa eludere il contraddittorio tra le parti nel processo finalizzato all'accertamento del credito del lavoratore, che si potrebbe realizzare senza il datore di lavoro», ha evidenziato

il professor Arturo Maresca (La Sapienza, Roma).

Su questo punto la "blindatura" del Dl non lascerebbe spazio a modifiche. Che potrebbero però arrivare subito dopo la conversione del decreto: «Insisteremo per alcuni correttivi - aggiunge Pizzolante (Ap) - Per esempio, riteniamo fondamentale il ripristino del litisconsorzio necessario tra impresa committente e impresa appaltatrice, per garantire maggiore possibilità di difesa all'impresa committente fin dalle prime fasi del giudizio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE POSIZIONI

La relatrice Maestri (Pd): buoni lavoro deficitari nel contrasto al sommerso
Pizzolante (Ap): servono subito strumenti alternativi

DUE NODI APERTI

Periodo transitorio
È stata abrogata tutta la normativa, compresa la comunicazione preventiva. Un comunicato del ministero del Lavoro ha chiarito che resta in vigore la normativa precedente durante fino a fine anno. La commissione Lavoro ha chiesto un atto di indirizzo dal governo.
Voucher baby sitter
Sono utilizzabili i voucher per pagare la baby sitter ottenuti prima del 17 marzo, fino a fine 2017. Tuttavia i voucher introdotti dalla legge Fornero sono rifinanziati fino a tutto il 2018. Chi ha presentato la domanda all'Inps dopo il 17 marzo ha due opzioni: convertire il beneficio in contributo asilo nido o cancellare la domanda presentata e non ancora definita. La procedura per presentare le domande è stata chiusa, per ora, dall'Inps.



DOPO IL DECRETO

77

Appalti privati, l'incertezza e il rischio di paralisi del settore

Giorgio Santilli ▶ pagina 8

L'ANALISI

Giorgio Santilli

Appalti privati, l'incertezza e il rischio di paralisi del settore

Si è parlato molto degli effetti che avrà sul sistema del lavoro temporaneo il decreto legge che abolisce i voucher per evitare il referendum proposto dalla Cgil. Una scelta drastica, quella dell'abolizione della disciplina, che crea un vuoto normativo su diversi aspetti e che il governo ha fatto per evitare anche il minimo rischio di celebrare la

consultazione. Scelta politica chiara che lascia molti dubbi sul piano giuridico. Stesso metodo estremo è stato usato per l'altra questione sul tavolo, quello della responsabilità solidale negli appalti.

Anche qui si è intervenuti con l'accetta, non per correggere storture o limitare abusi nell'uso dello strumento, ma per cancellare alla radice la disciplina. Si torna così alla responsabilità solidale illimitata e senza filtri fra committente e appaltatore, ricreando di fatto una responsabilità oggettiva piena del committente che era stata in vigore fino al 2012.

Il risultato di questo arretramento sarà che le imprese saranno costrette a operare con un vuoto normativo e il rischio di moltiplicare i contenziosi dagli esiti incerti. Certamente lo strumento economico-organizzativo dell'appalto, che viene usato dalle imprese per "esternalizzare" servizi

specialistici (come la vigilanza) e per l'esecuzione di lavori edili, ne uscirà fortemente depotenziato. Le imprese-committenti saranno meno propense a esternalizzare (con un consistente aumento di costi dei servizi interessati) e comunque dovranno selezionare attentamente i propri appaltatori. Si dovranno studiare formule innovative da inserire nei capitolati di appalto. (Per altro i nuovi vincoli si applicano anche nel settore ad alta potenzialità di crescita dei lavori pubblici quando il committente è un general contractor privato che affida il lavoro a un appaltatore privato).

A fronte di questi danni e di queste diseconomie - che nascono proprio dalla scelta di cancellare drasticamente la disciplina e non di ridefinire i rapporti nella filiera in chiave di minori oneri e maggiore sicurezza per il lavoro - sarà presto necessario intervenire nuovamente per evitare che

un intero comparto si blocchi. Soluzioni semplicistiche a problemi, politici e giuridici complessi, raramente producono buoni risultati.

È a tal punto così che il governo già oggi pensa a correttivi che si potrebbero mettere in campo dopo la conversione in legge del decreto (e la pronuncia della Cassazione sul referendum). Certamente sarà impossibile tornare alla disciplina coerente che è stata spazzata via dal decreto. In ossequio alla migliore tradizione italiana della "fabbrica delle leggi", si cercheranno soluzioni intermedie, più o meno durature, più o meno compromesse, più o meno pasticciate.

Tutto quello di cui non c'è bisogno in questa fase quando l'economia avrebbe bisogno di poche regole chiare essenziali (e non di un'altra "fabbrica delle leggi") per accelerare sulla via della crescita e del recupero di competitività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il contratto di prossimità. L'articolo 8 della legge 148/2011 può fornire una soluzione all'abrogazione della norma a tutela del committente

L'accordo modifica la solidarietà

Con le organizzazioni sindacali possibile reintrodurre l'escussione preventiva

Giampiero Falasca

Le norme sulla responsabilità solidale negli appalti, appena abrogate dal decreto legge 25/2017, potrebbero rinascere per via contrattuale, mediante la sottoscrizione di un accordo aziendale "di prossimità", in base all'articolo 8 della legge 148/2011.

In tema di appalti, il Dl 25 ha abrogato la norma che sanciva il diritto del committente a invocare il cosiddetto beneficio della preventiva escussione a fronte del fatto che committente e appaltatore hanno una responsabilità solidale verso i lavoratori e gli enti previdenziali, per tutti i crediti dal lavoro nati in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Il beneficio della preventiva escussione fu introdotto nel 2012 per assicurare un'applicazione corretta di questo principio, in modo da garantire che fosse chiamato a rispondere dei debiti solo chi li aveva generati

(l'appaltatore) e, solo in caso di esito negativo dell'azione verso tale soggetto, fosse consentito

agire verso il committente.

Un'altra norma finalizzata a garantire un'applicazione corretta del regime di responsabilità solidale era quella che consentiva agli accordi collettivi di modificare tale regime.

Il Dl 25/2017 ha cancellato tali disposizioni, facendo quindi scomparire sia il beneficio della

preventiva escussione, sia la facoltà per gli accordi collettivi di regolare diversamente la questione.

Tuttavia questa abrogazione non chiude definitivamente la vicenda, in quanto il legislatore non ha abrogato l'articolo 8 della legge 148/2011. Tale norma ha riconosciuto agli accordi di secondo livello il potere di derogare

alle norme di legge e di contratto collettivo, qualora le intese siano stipulate su alcune

tematiche, tra cui il regime della solidarietà negli appalti, e perseguano specifiche finalità.

La deroga alla legge si può concretizzare in tutte le forme individuate dalle parti stipulanti, che dovranno rispettare - come limiti inderogabili - solo i principi costituzionali e quelli derivanti dall'ordinamento comunitario. Con l'accordo di prossimità si potrebbe, quindi, reintrodurre la preventiva escussione, così come si potrebbero limitare i casi e le modalità di applicazione della responsabilità solidale.

Questa facoltà non sarebbe, tuttavia, illimitata: il potere di deroga che la legge riconosce agli accordi di prossimità, infatti, è subordinato al perseguimento, da parte di tali intese, di specifiche finalità.

Gli accordi devono, in particolare, essere finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competi-

tività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Un ultimo, ma non meno importante, requisito è quello della rappresentatività delle parti stipulanti: le intese, infatti, devono essere sottoposte a referendum confermativo, se viene formulata richiesta da parte di almeno una delle organizzazioni sindacali o da almeno il 30% dei lavoratori presenti in azienda e in tal caso devono essere approvati dalla maggioranza dei votanti.

Qualcuno potrebbe chiedersi se la sopravvivenza dell'articolo 8, nella parte dedicata agli appalti, possa comportare lo spostamento su tale norma del referendum abrogativo. Sembra da escludere questa conseguenza, in quanto il quesito referendario ha ad oggetto la disciplina generale, oggi abrogata, degli appalti, mentre traslascia la normativa sugli accordi di prossimità che si applica a casi e situazioni speciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

La finalità è garantire occupazione e competitività. Le parti che stipulano il nuovo patto devono essere rappresentative



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiedi

30 Mar 2017

Linee guida Anac sul Ppp, il Consiglio di Stato chiede tempo e formazione per le Pa

G. La.

Estendere al massimo il periodo transitorio, per consentire alle amministrazioni di adeguarsi alle novità. Mettendo anche in campo apposite attività di formazione. E' questa la richiesta più importante contenuta nel parere che il Consiglio di Stato ha appena depositato sulle linee guida in materia di partenariato pubblico privato dell'Anac. I giudici amministrativi hanno dato via libera al provvedimento dell'Authority: le indicazioni risulteranno utili alle stazioni appaltanti nella costruzione dei bandi. Alle Pa, però, bisogna dare più tempo.

Nelle 34 pagine di parere il Consiglio di Stato esprime un giudizio generalmente positivo sul provvedimento che, in base all'articolo 181 comma 4 del Codice, andrà a definire le modalità attraverso le quali le amministrazioni dovranno verificare, nelle operazioni di Ppp, le attività degli operatori economici. Soprattutto, l'Anac si concentra sul concetto di rischio, andando a definire in dettaglio i vari rischi legati al Ppp (costruzione, domanda, disponibilità, altri rischi) e stabilendo che lo strumento denominato "matrice dei rischi", che serve a definirli in dettaglio e a stabilire a chi fanno capo (la Pa o il privato), deve obbligatoriamente essere elaborato e allegato al contratto. Insomma, nasce un set di strumenti che servirà a creare maggiore trasparenza in questi rapporti.

Qualche precisazione, comunque, sarebbe necessaria. Anzitutto, sull'allocazione delle singole tipologie di rischio.

Per il **rischio di domanda** bisognerà chiarire sempre "se esso si identifichi o meno con la variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato dal partner privato e se dunque tale rischio rappresenti il normale rischio economico assunto da un'azienda in un'economia di mercato".

Sul **rischio di disponibilità**, questo "si può ritenere allocato al privato se i pagamenti pubblici sono correlati all'effettiva prestazione del servizio reso e il soggetto pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti".

Ancora, il **rischio di costruzione** "può ritenersi allocato al partner privato se il soggetto pubblico corrisponda quanto contrattualmente stabilito o ripiani ogni costo aggiuntivo".

L'altro punto importante riguarda la **matrice dei rischi**. L'Anac, secondo il parere dei magistrati amministrativi, dovrebbe chiarire se le indicazioni su come costruirla siano o meno prescrittive. "Sul piano formale, si rileva l'utilizzo di un registro di tipo precettivo a fronte della natura non vincolante di questa parte delle linee guida". Il dubbio "si pone anche alla luce del fatto che la matrice dei rischi è prevista e disciplinata anche nel paragrafo 6, collocato nella parte vincolante delle linee guida: andrebbe dunque meglio definita la sistemazione dell'istituto all'interno dell'atto regolatorio in esame".

Manca, poi, un passaggio sulla **formazione delle stazioni appaltanti**. Per il parere "è auspicabile che le linee guida forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici le opportune indicazioni anche sulle caratteristiche delle professionalità richieste per il personale chiamato a svolgere tali delicati compiti, sulla sua formazione e sul suo costante aggiornamento". Al di là delle indicazioni formali delle linee guida, infatti, ***bisogna guidare questo processo di trasformazione delle capacità dei funzionari pubblici.***

Infine, c'è la **questione del periodo transitorio**. Il parere "invita l'Anac a valutare l'opportunità di un periodo maggiore al fine di consentire alle amministrazioni di adeguarsi alle prescrizioni in esse contenute".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Catasto, la riforma al metro quadrato colpisce case di lusso e seconde abitazioni

Il rinnovo delle rendite, bloccato due anni fa ora ricompare nel Piano spedito a Bruxelles

VALENTINA CONTE

ROMA. Torna la riforma del catasto. Ricacciata nel cassetto a poche ore dal Consiglio dei ministri che doveva approvarla, il 23 giugno del 2015, spunta ora nel Piano nazionale di riforma, inviato a Bruxelles come ogni anno il 10 aprile assieme al Documento di economia e finanza, il Def. Il ripensamento di allora da parte del governo Renzi è il cruccio di oggi dell'esecutivo Gentiloni: la possibile stangata fiscale. Non solo perché passare dai vani ai metri quadri e adeguare gli immobili ai valori medi di mercato può comportare risparmi come pure salassi. Ma anche per l'impatto sul nuovo Isee, l'indice sintetico di reddito e patrimonio che consente di ottenere agevolazioni e sconti, dalle bollette all'asilo. E che è fortemente legato alla casa.

IMPATTI

Due anni fa, furono proprio i numeri pazzeschi dell'Agenzia delle entrate a indurre Palazzo Chigi alla desistenza. Le simulazioni raccontavano di rendite catastali lievitare nonostante lo sconto del 30% introdotto allora per attuare il ricalcolo con il nuovo algoritmo. E a patire erano le

abitazioni economiche e popolari (A3 e A4), specie nei centri storici. A Napoli anche di sei volte. A Roma di quattro. A Venezia di cinque. Una giusta impennata per le magioni con affaccio su Colosseo o Canal Grande, ridcoltamente fuori mercato grazie a un catasto vecchio di settant'anni. Meno in periferia. Laddove si balzava da 55 mila a 172 mila euro in media per una casa popolare, un terzo in più. E da 145 mila a 268 mila euro per un'abitazione civile, il 54% extra. Insomma, il criterio base delle nuove norme ovvero la cruciale "invarianza di gettito" - le tasse non aumentano in totale, ma si redistribuiscono: le città pagano più dai paesi, la periferia meno del centro - rischiava di naufragare. Motivo sufficiente per abbandonare una riforma fatta e finita. E per far scadere la delega fiscale (il 27 giugno 2015), di cui il catasto era un decreto attuativo.

OBIETTIVO EQUITÀ

E ora ci risiamo. L'inserimento nel menù delle riforme da spedire a Bruxelles è quasi obbligato. Non c'è anno, dalla famosa lettera della Bce dell'agosto 2011 all'ultimo Country Report di fine febbraio, che l'Europa non chie-

da all'Italia di riformare il catasto. «Progressi limitati», scrivevano un mese fa gli esperti Ue. Se ne è parlato anche al Lingotto, alla presentazione della mozione congressuale di Renzi. «È vero ci stiamo ragionando», conferma Filippo Taddei, consigliere economico dell'ex premier. «Nessun impatto sul gettito. Puntiamo a una maggiore equità: chi paga troppo perché ha una casa sopravvalutata risparmierà. Ma chi paga troppo poco e ha seconde e terze case o case di lusso dovrà contribuire di più». Ecco di nuovo il principio di invarianza. In gioco ci sono 50 miliardi, tanto quanto vale il fisco sul mattone, la metà di Imu e Tasi e il resto tra Tari, Irpef, Iva e imposte varie (catasto, trascrizione etc.). Un capitolo da maneggiare con estrema cura. Fatto sta che in questi due anni nulla è stato fatto. Le commissioni censuarie, che pure furono create, mai riunite. Incaricate di rivedere gli estimi, il loro lavoro sarebbe durato almeno un quinquennio. Per le abitazioni basta infatti una valutazione automatica, adeguando i valori Ormì già disponibili. Per gli immobili industriali e commerciali, oltre due milioni, no. Occorre una sti-

ma diretta, caso per caso.

RISCHIO STANGATA

Ma c'è anche un altro impatto da considerare, quello sull'Isee. La nuova versione dell'indicatore dà un peso maggiore al mattone: prima si moltiplicava il valore catastale per 105, ora il patrimonio entra per i due terzi moltiplicato per 168. Così, anche scalando il mutuo residuo fino a 50 mila euro lordi, l'Isee rischia di esplodere, come calcola l'ufficio studi della Uil-Servizio Politiche territoriali. Sia per le prime che per le seconde case, collocate in centro come in periferia, popolari o economiche (A2 o A3): dall'85% al 315% extra. La conseguenza è perdere i benefici legati all'Isee: borse di studio, mense, asili nido, buoni libro, tasse universitarie, case di riposo, assistenza domiciliare, sconti in bolletta e per gli abbonamenti di bus o treno a giovani e anziani. E da ultimo anche per ottenere il nuovo assegno di povertà (Ria). Senza poi pensare all'Imu dovuta dai proprietari di seconde e terze case che raddoppia (sulla prima è stata abolita nel 2016). Non penalizzare 35 milioni di abitazioni (e 5 milioni di altri immobili) e i loro 25 milioni di proprietari è dunque davvero una sfida. Epocale quanto la riforma del catasto.

IL RAPPORTO

L'evasione a 110 miliardi l'anno

ROMA. In Italia si evadono tasse e contributi per il valore di 110 miliardi l'anno. Lo attesta il presidente della Commissione per la redazione della "Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", Enrico Giovannini, in audizione alla Commissione Bicamerale. Nel 2014 la differenza tra le imposte che si dovrebbero pagare e quelle effettivamente pagate si è allargata a 111,6 miliardi di euro dai 108 miliardi del 2012. Nel triennio 2012-2014 la propensione all'evasione è salita dal 23,6% al 24,8%, ha aggiunto Giovannini, sottolineando che «i settori dove maggiore è l'evasione sono i settori a più bassa crescita di produttività». L'evasione è particolarmente alta per l'Irpef del lavoro autonomo e d'impresa: si attesta infatti al 59%, mentre per il lavoro dipendente la percentuale si abbassa al 4%. Per l'Iva si attesta al 30%.


SPRODURTE/REDAZIONE

Il nuovo catasto

La variazione %

ZONA CENTRALE

Categoria A2



ZONA PERIFERICA

Categoria A2



Effetto sull'ISEE delle nuove rendite catastali

Nucleo familiare con 3 figli,
 abitazione principale (prima casa) in A/2 (tipo civile) in zona centrale
 6 vani 119 mq. con rendita catastale 1.446 euro e mutuo residuo di 90.000 euro

Rendita catastale attuale (rivalutata per 168)	Ipotesi nuovo valore di mercato	Differenza % valore catastale attuale e futura	Valore ai fini ISEE attuale	Valore ai fini ISEE valori di mercato	Differenza % valore ISEE attuale e futura
242.928 euro	552.209 euro	127,3%	11.057 euro	54.295 euro	315,8%

Nucleo familiare con 1 figlio,
 abitazione principale (prima casa) in A/3 (tipo economico) in zona periferica
 5 vani 91 mq. con rendita catastale 590 euro e mutuo residuo di 30.000 euro

Rendita catastale attuale (rivalutata per 168)	Ipotesi nuovo valore di mercato	Differenza % valore catastale attuale e futura	Valore ai fini ISEE attuale	Valore ai fini ISEE valori di mercato	Differenza % valore ISEE attuale e futura
99.120 euro	203.152 euro	104,9%	2.216 euro	16.087 euro	625,9%

Effetto sull'IMU seconda casa delle nuove rendite catastali

Seconda casa in A/3 (tipo economico) in zona centrale 5 vani 91 mq. con rendita catastale 877 euro (per l'IMU si è tenuto conto dell'aliquota media nazionale 9,2 per mille) e mutuo residuo di 20.000 euro

Rendita catastale attuale (rivalutata per 168)	Ipotesi nuovo valore di mercato	IMU attuale (seconda casa)	IMU con nuovo valore di mercato	Differenza % IMU attuale e futura	Valore ai fini ISEE attuale	Valore ai fini ISEE valori di mercato	Differenza % valore ISEE attuale e futura
147.836 euro	373.391 euro	1.355 euro	3.435 euro	153,4%	25.467 euro	70.678 euro	177,5%

Seconda casa abitazione in A/3 (tipo economico) in zona periferica 5 vani 91 mq. con rendita catastale 590 euro (per l'IMU si è tenuto conto dell'aliquota media nazionale 9,2 per mille) e mutuo residuo di 50.000 euro

Rendita catastale attuale (rivalutata per 168)	Ipotesi nuovo valore di mercato	IMU attuale (seconda casa)	IMU con nuovo valore di mercato	Differenza % IMU attuale e futura	Valore ai fini ISEE attuale	Valore ai fini ISEE valori di mercato	Differenza % valore ISEE attuale e futura
99.120 euro	203.152 euro	912 euro	1.869 euro	104,9%	9.824 euro	30.630 euro	211,8%

Fonte: Elaborazione Uff. Servizio Politiche Territoriali

Immobili. Niente appropriazione indebita Nelle compravendite chi trattiene la caparra non commette reato

Edoardo Valentino

Il venditore che trattiene indebitamente la caparra non commette appropriazione indebita ma solo un illecito civile. Con la sentenza numero 15815 del 29 marzo 2017, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione sottolinea così un importante principio.

La vicenda prende le mosse da quando un promissario venditore di un immobile, a parte, che aveva ricevuto una somma a titolo di acconto sul maggiore prezzo dovuto in un contratto preliminare, decide di non restituire la somma quando le trattative non vanno a buon fine. Questo venditore viene processato in primo grado e assolto per il reato di appropriazione indebita.

Dopo un passaggio in appello la Corte di cassazione, al termine del giudizio, conferma l'assoluzione dell'indagato.

La Cassazione ricorda che l'articolo 646 del Codice penale prevede e punisce il reato di appropriazione indebita e afferma al primo comma che «chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito (...)». Elemento distintivo della fattispecie è quindi l'appropriazione della cosa altrui e il rifiuto della restituzione al legittimo proprietario.

Nel caso in questione, tuttavia, la cessione del denaro a titolo di caparra comporta che detto bene, essendo infungibile, a seguito della dazione diviene immediatamente di proprietà del soggetto che riceve il pagamento.

In caso di cessione di denaro, quindi, secondo la Corte «il

principio è che può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'approprii dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta».

Nel caso in questione, però, afferma la Cassazione, la mancata restituzione della caparra non configura il reato di cui all'articolo 646 del Codice penale, dato che manca il fondamentale presupposto dell'appropriazione della cosa altrui.

Sebbene, quindi, colui che ha

IL PRINCIPIO

Per la Cassazione il comportamento del promissario venditore ha rilevanza di natura civilistica

percepito la caparra debba poi restituirla in caso di inadempimento del contratto preliminare, tale comportamento ha rilevanza puramente civilistica, ma non comporta la consumazione del reato di appropriazione indebita dato che il versamento della caparra non ha alcun impiego vincolato.

La Cassazione, quindi, rigetta il ricorso affermando che «non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l'acconto sul bene promesso in vendita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Aiuti alle bonifiche amianto, un mese in più alle domande sulla progettazione interventi

Rinviato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la presentazione delle domande di ammissione al fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche relativo all'annualità 2016. È col decreto direttoriale del 21 marzo 2017 n. 110/Sta, che il ministero dell'ambiente ha prorogato fino al 30 aprile 2017 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica su edifici pubblici. Ricordiamo che con l'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto «collegato ambiente»), è stata prevista l'istituzione, presso il ministero dell'ambiente di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. La domanda di ammissione al

finanziamento potrà essere riferita a interventi relativi a singoli edifici, all'interno della stessa struttura, nonché più unità locali all'interno dello stesso edificio, purché rientranti nei requisiti di ammissibilità. Ciascun intervento riferito al singolo edificio o alla singola unità locale sarà autonomamente valutato ai fini dell'ammissione in graduatoria e, pertanto, la relativa richiesta di finanziamento dovrà essere inserita separatamente all'interno dell'applicativo. Gli enti interessati a ricevere il finanziamento devono registrarsi, compilare e presentare il modulo di domanda esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'applicativo disponibile sul portale dedicato raggiungibile all'indirizzo <http://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it>, fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti. Sono finanziabili i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi fino al limite massimo di 15.000 euro a domanda per singola pubblica amministrazione, anche se riferita a interventi relativi a più edifici o unità locali.

Cinzia De Stefanis

